



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Signori:

Dott. Francesco Mazza Galanti Presidente rel.

Dott. Giuseppe Diomeda Consigliere

Dott. Maurizio De Matteis Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

contro

in _____, nato a _____) il _____ residente

LIBERO PRESENTE

difeso dall'Avv. Elena Fiorini del Foro di Genova;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli atti della procedura di estradizione riguardante _____, allo stato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Rapallo, come sopra specificata, in forza del provvedimento emesso da questa Corte in data 11.10.2011, (con autorizzazione ad allontanarsi dalla stessa al fine di potere svolgere la sua attività di badante, sempre in Rapallo, presso il signor _____, dal lunedì al sabato, in orario 8-12);

Sentenza n.

del

R.G.C.A.

N. Reg.P.V.

Posizione N.

Annotazioni

Avviso - art. 151 C.P.P.

Il _____

Il Cancelliere

Redatt _____ sched _____

Il _____

Il Cancelliere

Art. _____

Campione penale

Il _____

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a Procura Generale _____

Questura _____

Comune _____

Il _____

Il Cancelliere

31/10/2011 15:25

00105692681

Premesso che il [redacted] è stato arrestato in Italia, in data 14.6.2011, in via provvisoria, da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., in relazione all'art. 715 c.p.p., in quanto colpito da mandato di arresto internazionale;

Rilevato, infatti, che erano state diramate ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio ai fini estradizionali verso l'Ucraina nei confronti del predetto, in quanto colpito dal mandato di arresto in data 9.10.2009 emesso dal Tribunale di Trostyanetsky/Sumy (Ucraina) in ordine al reato di furto, ai sensi dell'art. 185 del Codice penale ucraino, che prevede la pena massima di 8 anni di reclusione (sulla base delle accuse riportate in atti il [redacted], il 3.8.2009, verso le ore 11, in località Trostyanets, era entrato nell'appartamento della parte offesa, risultata poi essere la ex fidanzata, impossessandosi di denaro per il valore di 6.700 \$ USA, e 4.000 euro);

Rilevato che, il Presidente della Corte d'Appello f.f., con provvedimento in data 16.6.2011, ha convalidato l'arresto operato dalla Questura di Genova (Ufficio Immigrazione) e, contestualmente, ha applicato nei confronti del [redacted] la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ritenendo la sussistenza del pericolo di fuga;

Rilevato che, successivamente, in data 20.6.2011, il Consigliere designato dal Presidente della Corte, ha provveduto all'interrogatorio dell'arrestato, dando atto che egli non aveva inteso prestare il suo consenso all'extradizione;

Rilevato che, in data 22.6.2010, il Delegato del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 716, 4° comma, c.p.p., premesso che non veniva ritenuta la sussistenza di ragioni ostative all'extradizione del [redacted], ha chiesto a questa Corte il mantenimento della custodia cautelare in carcere dell'estraddando;

Rilevato che, con nota in data 26.7.2011, il Ministro di Giustizia ha reso ufficiale la richiesta di estradizione del [redacted] da parte del Governo della Repubblica Ucraina, ed ha trasmesso alla Procura Generale della Repubblica di Genova la domanda di estradizione e la relativa documentazione, con l'allegata traduzione in lingua italiana, per gli adempimenti di competenza;

Rilevato che, in data 8.8.2011, il Procuratore Generale, premesso che risultavano adempiute le formalità di legge, e che ricorrevano i presupposti di legge per l'extradizione, chiedeva che la Corte d'Appello di Genova pronunciasse una decisione favorevole alla richiesta delle Autorità Ucraine, disponendo altresì la consegna, insieme all'estraddando, dei valori e degli oggetti eventualmente sequestrati;

Rilevato che tali conclusioni venivano ribadite dal Procuratore Generale in occasione dell'udienza del 26.10.2011, mentre il difensore ha chiesto il rigetto della richiesta

II

delle autorità ucraine, producendo copiosa documentazione a sostegno delle sue conclusioni;

Rilevato che la difesa dell'estraddando, dopo avere sminuito la gravità dell'accusa rivolta nei confronti del predetto (posto che il reato commesso avrebbe a che vedere con un contenzioso tra ex fidanzati esteso anche ai "comuni risparmi"), ha sostenuto che la Repubblica di Ucraina non offrirebbe idonee garanzie per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali della persona, evidenziando quindi il concreto pericolo che il [redacted] possa essere sottoposto a trattamenti disumani o degradanti a causa della situazione carceraria del Paese richiedente;

Rilevato che, a questo proposito, sono stati prodotti provvedimenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché il rapporto del 2011 di Amnesty International riguardante le segnalazioni di tortura e di maltrattamenti nelle carceri e durante la custodia di polizia in Ucraina (con la sottolineatura che lo stesso rapporto fa riferimento a pronunce della citata Corte Europea nei confronti dell'Ucraina, nell'ambito delle quali si era accertato che alcuni detenuti "erano stati sottoposti a tortura e altri maltrattamenti");

Rilevato che la difesa ha altresì prodotto la traduzione in lingua italiana del Codice penale Ucraino il quale, al suo art. 51 (relativo alla tipologia delle pene previste nei riguardi delle persone condannate per reati penali), prevede espressamente la pena dei lavori forzati (c.d. "correctional labor");

Rilevato che, sulla base della stessa traduzione in lingua italiana delle legislazione penale ucraina fornita dalla competente autorità del paese richiedente, è possibile verificare che, in relazione al reato di furto, l'art. 185 del c.p. ucraino prevede, tra l'altro, espressamente la pena "per mezzo di lavori rieducativi";

Rilevato che, in argomento, è stato richiamato l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata in Italia con la legge n. 848/1955) laddove si prevede espressamente che nessuno può essere costretto "a compiere un lavoro forzato e obbligatorio";

Ritenuto che, in adesione alle tesi difensive, va osservato che la citata normativa ucraina si pone in evidente contrasto con la norma convenzionale europea, dal che discende l'insussistenza, ex art. 698, comma 2, c.p.p., delle condizioni per l'estraddizione posto che tale ultima disposizione prevede espressamente che non possa essere concessa l'estraddizione quando vi è motivo di ritenere che il condannato sarà sottoposto (o potrà essere sottoposto) a pene "che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona", quali appunto devono ritenersi i lavori forzati;

Ritenuto che, in materia, recentemente la stessa Suprema Corte (Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 15578) ha affermato espressamente che *“in tema di estradizione per l'estero sussiste il divieto di consegna, ai sensi dell'art. 705, comma secondo, c.p.p., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. – per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”, nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, c.p.p.”* (in questo senso si v. anche Cass., Sez. VI, n. 35896/2004);

Ritenuto, del resto, che a integrazione di quanto sopra esposto non si può non fare riferimento alla ulteriore documentazione versata in atti dalla difesa M. vale a dire il rapporto annuale Amnesty International, la cui serietà e autorevolezza é fuori discussione, e soprattutto alle pronunce anche recenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (si v. in particolare quella emessa dalla V Sezione, in data 13.10.2001, nel caso Mustafayev c. Ucraina), che hanno appunto condannato l'Ucraina riguardo a trattamenti *“inumani e degradanti”* avvenuti all'interno di istituti di detenzione;

Ritenuto che, alla luce di quanto si esposto, si impone una declaratoria di insussistenza delle condizioni per la concessione della richiesta estradizione e, conseguentemente, deve essere disposta la scarcerazione del *»* se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visto il parere del Procuratore Generale;

Visti gli artt. 698 e segg. c.p.p.,

DICHIARA la non sussistenza delle condizioni per l'extradizione richiesta dal Governo della Repubblica Ucraina nei confronti di

DISPONE la immediata scarcerazione d' *»* se non detenuto per altra causa.

Genova, 31/10/11

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Genova, 31/10/11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Adriana ARCURI

Il Presidente Est.

Francesco Mazza Galanti

CORRISPONDENZA ALL'UFFICIO

31/10/11